

Tuttavia, la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al periodo II o al periodo III, vengono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ».

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

### ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 all'atto di adesione

Periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 1993

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 10	I
Meloni	0807 10 90	I

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi (in t)	Periodo
Carciofi	0709 10 00	6 000	II